



Determinazione n. 540 del 23/04/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DENOMINATA "COLLEMAR-ATHON" "HALF COLLEMAR-ATHON" "TEN COLLEMAR-ATHON" IN PROGRAMMA IL GIORNO DOMENICA 05 MAGGIO 2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

PRIMAVERA MARIO

Vista la richiesta presentata dal Sig. MONTANARI ANNIBALE, in qualità di Presidente dell'A.S.D "COLLEMAR-ATHON" CLUB BARCHI, con sede in Corso Umberto n.22, Terre Roveresche – 61038 Barchi (PU), assunta al protocollo di questa Amministrazione provinciale con p.e.c. n.11049 del 20 marzo 2024, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara podistica denominata "COLLEMAR-ATHON" "HALF COLLEMAR-ATHON" "TEN COLLEMAR-ATHON" in programma domenica 05 MAGGIO 2024.

VISTO il programma della gara, (documenti conservati agli atti) che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione.

PRESO ATTO che la gara interesserà strade comunali e provinciali.

PRESO ATTO che la gara interesserà i territori dei seguenti comuni: FANO, MONDAVIO, MONDOLFO, SAN COSTANZO e TERRE ROVERESCHE.

CONSIDERATO CHE con p.e.c. n.12348 del 28 marzo 2024, sono stati richiesti, da questa Amministrazione provinciale, ai sensi dell'art.9 c.2 del D.Lgs n.285/1992, i previsti nulla osta/pareri degli enti interessati, dalla gara in oggetto.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Sezione Polizia Stradale di Pesaro (p.e.c. n.14327 del 11 aprile 2024).

PRESO ATTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte della Questura di Pesaro e Urbino (p.e.c. n.14602 del 15 aprile 2024).

VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio Viabilità di questa Amministrazione provinciale, con le prescrizioni riportate di seguito: "SI esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta, a condizione che l'Organizzatore effettui, nelle 24 ore precedenti la gara, un sopralluogo del percorso al fine di verificare l'idoneità del piano viabile allo svolgimento della gara, nonché l'assenza di pericoli per i partecipanti e l'assenza di difficoltà o impedimenti per il collegamento stradale interrotto, che dovrà essere garantito su percorsi alternativi; il presente ufficio declina ogni

responsabilità in merito alla sicurezza ed incolumità dei concorrenti e dei partecipanti a qualsiasi titolo alla gara”.

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 art.9 – Codice della Strada.

VISTA la Legge Regionale n.23 art.11 del 06-11-2002.

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Art. 124) - (Codice delle assicurazioni private).

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

_ l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

_ l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l’art. 5 delle Legge n.241/90 .

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto.

VISTO che il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 art.27/bis.

RITENUTA l’opportunità di consentire lo svolgimento della gara podistica in oggetto, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni in seguito indicate.

VISTA la polizza assicurativa stipulata dalla A.S.D. Collemar-Athon con la compagnia GENERALI ITALIA S.p.a. per la copertura di rischi connessi allo svolgimento della gara, di cui all’art.9, c.6, D.Lgs 30/4/2002, n.285 e s. m. e i. .

CONSIDERATO CHE la suddetta competizione va autorizzata dall’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’Art. 9 del D.Lgs.n.285 del 30.04.1992 e s.mm.ii.,(autorizzazioni per le gare atletiche,ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni), nonché ai sensi della L.R. n.23 del 06.11.2002 - Art. 11 comma 1, lettera a) in cui viene stabilito che il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, ricade nella competenza della Provincia, se esse hanno luogo in Comuni appartenenti a una medesima circoscrizione provinciale.

DETERMINA

di autorizzare il Sig.MONTANARI ANNIBALE, in qualità di Presidente dell’A.S.D “COLLEMAR-ATHON” CLUB BARCHI, con sede in Corso Umberto n.22, Terre Roveresche – 61038 Barchi (PU), ad organizzare ed effettuare la gara podistica in oggetto, in programma domenica 05 MAGGIO 2024, nel territorio di competenza di questa Amministrazione provinciale, lungo il percorso di cui al programma presentato, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

Di subordinare la validità della presente autorizzazione all'emissione del provvedimento interdittivo della competente Prefettura ed eventualmente dei Sindaci dei comuni interessati, per le strade urbane, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 e s.mm.ii. ed in ottemperanza alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019 e s.mm.ii. (Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada).

La gara dovrà svolgersi secondo la descrizione contenuta nella documentazione presentata dagli organizzatori, come dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Di prescrivere che la Società organizzatrice assicuri il presidio delle intersezioni interessate con proprio personale abilitato, munito di bracciali o corpetti di riconoscimento durante il passaggio dei partecipanti e metta in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di salvaguardia e di segnalazione agli utenti della strada, lungo il tracciato della

competizione, attraverso l'intervento di proprio personale, nel numero e secondo le modalità operative idonee a garantirne la pubblica incolumità.

Di prescrivere che la Società organizzatrice provveda, prima dell'inizio della gara, alla verifica dello stato del piano viabile, per accertare l'idoneità del percorso, alle esigenze di gara, ed avvertire i concorrenti di eventuali e particolari condizioni riscontrate e segnalate agli enti interessati, sollevando l'Amministrazione provinciale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose causati dalla non perfetta rispondenza della strada e delle sue pertinenze, allo svolgimento della suddetta gara podistica.

Di prescrivere l'impiego della "Scorta" espletata da parte di uno degli Organi di Polizia indicati dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano in senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dai concorrenti che partecipano alla competizione, attraverso l'intervento di personale autorizzato.

Sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia.

Sia dato avviso ai responsabili delle squadre ed a tutti i concorrenti, prima dell'inizio della gara, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli.

Sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico.

Sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate nonché la sicura percorribilità dei piani viabili, adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione.

La Società Organizzatrice della gara dovrà presegnalare, con proprio ed idoneo personale, tutti gli incroci stradali, le rotatorie, i passaggi a livello, le aree di sosta per il pubblico, gli accessi carrabili a fabbriche cave – opifici, i tratti stradali in cui sono presenti restringimenti della carreggiata, i tratti stradali ove sono presenti avvallamenti e/o sconnessioni della carreggiata interessata dal percorso, fino al passaggio dell'ultimo concorrente .

La Società Organizzatrice della gara dovrà presegnalare, con proprio ed idoneo personale, in caso di condizioni meteoriche avverse, fenomeni di "aquaplaning", percolazione di acqua meteorica trasversale all'asse della carreggiata, colature di terra e fango dalle scarpate laterali alla carreggiata, depositi di materiale fangoso all'interno della carreggiata stradale, fino al passaggio dell'ultimo concorrente.

Sia data la massima pubblicità della gara, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità.

Sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della gara mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art.59, D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modificazioni.

Sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni

arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza.

Al termine della gara siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la gara interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee.

Copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli organi di Polizia.

Siano rispettate le prescrizioni/condizioni disposte dai Comuni e dagli Enti interessati dalla gara podistica in oggetto.

Si dispone :

di trasmettere copia della presente autorizzazione al Sig. MONTANARI ANNIBALE, in qualità di Presidente dell'A.S.D "COLLEMAR-ATHON" CLUB BARCHI, alla Sezione di Polizia Stradale di Pesaro, alla Questura di Pesaro, all'Ufficio Territoriale di Governo di Pesaro, ai comuni ed enti interessati, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del comma 7-bis dell'art.9 D.Lgs 30/4/1992, n.285, per i quali provvedimenti questo ufficio esprime il proprio nulla osta.

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il sottoscritto Dirigente e che la documentazione inerente, può essere visionata presso il Servizio Viabilità Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria;

Di dare atto che la presente autorizzazione valida per il giorno e le modalità indicate, è sempre revocabile per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata;

Di dare atto che avverso il presente atto, ai sensi dell'art.3. comma 4 della L.241/1990, è possibile proporre ricorso innanzi al TAR, nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DENOMINATA "COLLEMAR-ATHON" "HALF COLLEMAR-ATHON" "TEN COLLEMAR-ATHON" IN PROGRAMMA IL GIORNO DOMENICA 05 MAGGIO 2024.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1542 / 2024

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 23/04/2024

Il responsabile del procedimento
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 540 DEL 23/04/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MARATONA INTERNAZIONALE DENOMINATA "COLLEMAR-ATHON" "HALF COLLEMAR-ATHON" "TEN COLLEMAR-ATHON" IN PROGRAMMA IL GIORNO DOMENICA 05 MAGGIO 2024.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 23/04/2024

L'Addetto alla Pubblicazione
MENCHETTI TIZIANA
sottoscritto con firma digitale